



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

—
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- DITTA "ARDAGNA ANNA MARIA & C. S.A.S." CON SEDE LEGALE IN MAZARA DEL VALLO (TP) – P. I.V.A. 02164280816 – CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI, SIMILI E LORO PARTI, NELLE FASI DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE DI CUI ALLE LETTERE G) ED H) DELL'ART. 3 DEL D. LGS. 209/03, NONCHÉ STOCCAGGIO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DA TERZI, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP), SS. 115 KM. 47,00 – RINNOVO AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. DEL D.D.G. 129 DEL 17/05/2010.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 Agosto 2019 con il quale è stato confermato all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Autorizzazioni - Impianti Gestione Rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;



- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D. Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “*l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “*Direttiva generale per l’attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18



gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "*Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 22 del 17/01/2005 con la quale, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12 Aprile 1996 è stato rilasciato alla Ditta Ardagna Anna Maria & C. S.a.s. con Sede Legale ed impianto in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00, giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza Ordinanza Commissariale n. 23 del 17 Gennaio 2005, con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/97, ha approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi, sito nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP), SS. 115 Km 47,00, autorizzandone altresì la realizzazione delle opere e l'esercizio dell'attività, intestato alla Ditta "Ardagna Anna Maria & C. S.a.s." con Sede Legale in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00;
- VISTO il Decreto n. 129 del 17 Maggio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza Ordinanza Commissariale n. 23 del 17 Gennaio 2005, con la quale è stato approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi, sito nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP), SS. 115 Km 47,00, intestato alla Ditta "Ardagna Anna Maria & C. S.a.s." con Sede Legale in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00, è stata rinnovata fino alla data del 17 Gennaio 2020;



- VISTA la nota prot. 4324 U.O.4 del 15/10/2007 con la quale il Commissario Delegato per L'Emergenza Bonifiche ha approvato la polizza fidejussoria n. 55539923 del 16/02/2005 valida fino al 17/02/2011 stipulata a favore della Ditta "Ardagna Anna Maria & C. S.a.s." con Sede Legale in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00 dalla RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., con Sede Legale in Corso Italia n. 23 di Milano;
- VISTA l'istanza del 05/09/2019, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 05/09/2019 al n. 36305, della Ditta "Ardagna Anna Maria & C. S.a.s." con Sede Legale ed impianto in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00, con la quale chiede il rinnovo del Decreto n. 129 del 17 Maggio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che rinnovava l'Ordinanza Commissariale n. 23 del 17 Gennaio 2005;
- VISTA la dichiarazione del titolare dell'azienda attestante che *...l'impianto in essere, non ha subito variazioni rispetto al progetto approvato e che quindi tutto è rimasto strutturalmente invariato rispetto a quanto a suo tempo autorizzato;*
- VISTA la nota prot. n. 50904 del 03/12/2019 con la quale questo Ufficio invita il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in adempimento all'art. 197 del D. Lgs. 152/06, ad effettuare un sopralluogo presso l'impianto della Ditta "Ardagna Anna Maria & C. S.a.s." con Sede Legale ed impianto in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00;
- VISTA la nota prot. n. 46468 del 18/12/2019, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 19/12/2019 al n. 54103, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani, comunica che data la ridotta dotazione organica non è stato effettuare il sopralluogo richiesto con la nota prot. n. 50904 del 03/12/2019;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle Ditta o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 50874 del 03/12/2019 è stata effettuata la richiesta di informazioni, presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'Art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., con la quale questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di Legalità ed alla nota prot. n. 30461 del 13/06/2016 del Presidente della Regione, per la Ditta "Ardagna Anna Maria & C. S.a.s." con Sede Legale ed impianto in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00, per la quale con nota prot. n. 86816 del 16/12/2019 è pervenuta risposta positiva in merito;
- VISTO il patto di integrità sottoscritto dalla Ditta;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio la quale il Legale Rappresentante della Ditta "Ardagna Anna Maria & C. S.a.s." con Sede Legale ed impianto in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della



L.190/2012, dichiara che lo stesso non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;

- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 02/01/2020;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della autorizzazione di Rinnovo del Decreto n. 129 del 17 Maggio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che rinnovava l'Ordinanza Commissariale n. 23 del 17 Gennaio 2005, intestati alla Ditta "Ardagna Anna Maria & C. S.a.s." con Sede Legale ed impianto in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00, nei termini di cui all'istanza;;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Decreto n. 129 del 17 Maggio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che rinnovava l'Ordinanza Commissariale n. 23 del 17 Gennaio 2005, intestati alla Ditta "Ardagna Anna Maria & C. S.a.s." con Sede Legale ed impianto in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00, **è rinnovata fino al 17 Gennaio 2030**. Il presente Decreto è rinnovabile. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio le garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n.



152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

ART. 4

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle Ditta in nome collettivo e di accomandatari delle Ditta in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di Ditta commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 7

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

**ART. 9**

Restano validi i contenuti dell'Ordinanza Commissariale n. 23 del 17 Gennaio 2005 e ss.mm.ii., rinnovata dal Decreto n. 129 del 17 Maggio 2010, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 10

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Trapani, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta “Ardagna Anna Maria & C. S.a.s.” con Sede Legale ed impianto in Mazara del Vallo (TP) SS. 115 Km 47,00, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Mazara del Vallo (TP), Libero Consorzio Comunale di Trapani, Pubblico Registro Automobilistico di Trapani, Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Trapani, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 17/01/2020

F.to Il Funzionario Direttivo
Responsabile dell'Istruttoria
(Geom. Antonino D'Asaro)

F.to Il DIRIGENTE SERVIZIO 8
(Arch. Antonino Rotella)

Originale agli atti dell'Ufficio